

(N. 720)

### DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro della Marina Mercantile**

(LUPIS)

di concerto col **Ministro delle Finanze**

(REALE)

col **Ministro del Tesoro**

(COLOMBO EMILIO)

e col **Ministro dei Lavori Pubblici**

(MANCINI)

NELLA SEDUTA DEL 17 GIUGNO 1969

Ulteriore proroga del termine relativo alla esecuzione delle opere di sistemazione dell'ex promontorio di S. Benigno in Genova

ONOREVOLI SENATORI. — Il progetto delle opere di sistemazione dell'ex promontorio di San Benigno e del bacino di Sampierdarena, allestito il 12 agosto 1925, venne reso esecutivo con regio decreto-legge 6 febbraio 1927, n. 321, convertito nella legge 29 dicembre 1927, n. 2693, che fissò in 12 anni il termine entro il quale si sarebbero dovute compiere le opere programmate.

Senonchè le opere previste da tale progetto, soprattutto lo sbancamento e la si-

stemazione del promontorio di San Benigno, non poterono procedere con il ritmo delle opere marittime, onde con legge 25 maggio 1939, n. 816, il termine fu elevato ad anni 20, con scadenza al 6 febbraio 1947. Gli eventi bellici e post-bellici e la necessità della ricostruzione del porto assorbirono tutti i mezzi disponibili, distogliendoli dalla realizzazione del piano di San Benigno: pertanto, con il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 25 dicembre 1946, n. 737,

detto termine di anni 20 fu sostituito con anni 30 e, successivamente, con la legge 9 maggio 1959, n. 395, quest'ultimo termine venne ulteriormente prorogato al 6 febbraio 1967. Essendosi verificata questa scadenza, si rende necessario prorogare di anni 15 il termine per il compimento delle opere che, nel frattempo, hanno subito sia nei tempi tecnici di realizzazione, sia negli aspetti dimensionali e viari, varianti e modifiche a seguito del nuovo piano regolatore generale del porto di Genova-Voltri (nel quale fu incluso l'originario progetto di sistemazione della zona di San Benigno e del bacino di Sampierdarena) approvato con decreto del Ministro dei lavori pubblici in data 31 maggio 1965.

D'altra parte, solo ora si entra nella fase dinamica delle realizzazioni delle opere viarie ed infrastrutturali per trasformare la area dell'ex promontorio di San Benigno nel principale varco del porto, mentre l'attuazione delle opere marittime nel bacino di Sampierdarena resta in gran parte legata ai finanziamenti statali previsti dalla legge 27 ottobre 1965, n. 1200. Va, inoltre, sottolineato che il programma di attuazione delle opere marittime dovrà ovviamente rea-

lizzarsi in modo da non creare dannose interferenze alle operazioni commerciali che, in ogni caso, dovranno svolgersi senza interruzioni, al fine di appagare le crescenti necessità del traffico.

Il presente disegno di legge ha, appunto, lo scopo di consentire la razionale esecuzione del programma di opere portuali previste nel progetto 12 agosto 1925, incluso nel nuovo piano regolatore generale del porto, elevando il termine per il compimento delle opere.

L'articolo 1 di detto disegno di legge proroga di 15 anni il termine quarantennale, scadente il 6 febbraio 1967, previsto dalla legge 9 maggio 1959, n. 395.

Data la vastità e complessità delle opere da costruire è da ritenersi prudente tale proroga.

L'articolo 2 richiama l'applicazione delle disposizioni del testo unico delle leggi sul Consorzio autonomo del porto di Genova, approvato con regio decreto 16 gennaio 1936, n. 801, e successive modificazioni, in ordine all'esecuzione delle opere previste dal progetto 12 agosto 1925.

**DISEGNO DI LEGGE****Art. 1.**

Il termine di anni quaranta previsto dalla legge 9 maggio 1959, n. 395, per l'esecuzione delle opere comprese nel progetto 12 agosto 1925, per la formazione delle nuove banchine verso Sampierdarena e per la sistemazione dell'ex promontorio di San Benigno, è sostituito dal termine di anni cinquanta-cinque.

**Art. 2.**

Per l'esecuzione delle opere previste dal predetto progetto, ora variato ed incluso nel piano regolatore generale del porto di Genova-Voltri 29 aprile 1964, approvato con decreto del Ministro dei lavori pubblici 31 maggio 1965, si applicheranno le disposizioni del testo unico delle leggi sul Consorzio autonomo del porto di Genova, approvato con regio decreto 16 gennaio 1936, numero 801, e successive modificazioni.

**Art. 3.**

La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.